

COMUNE DI CANOLO

REGOLAMENTO
di
POLIZIA MORTUARIA
e dei
SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 07 DEL 06 giugno 2008
AGGIORNATO CON DELIBERA CC. n° 31 del 29/11/2010 e n° 2 del 01/02/2011

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI.....	5
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE. DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....	5
ART. 4 DICHIARAZIONE DI MORTE.....	5
ART. 5 ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.....	5
ART. 6 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	5
ART. 7 REGISTRO DEI DECEDUTI E CAUSA DI MORTE.....	6
ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....	6
ART. 9 REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	6
ART. 10 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.....	6
ART. 11 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	6
ART. 12 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	6
ART. 13 SEPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.....	7
CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI -.....	7
ART. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	7
ART. 15 MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE.....	7
ART. 16 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE.....	7
ART. 17 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.....	8
CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.....	8
ART. 18 RINCONTRO DIAGNOSTICO.....	8
ART. 19 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.....	8
ART. 20 PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.....	9
ART. 21 AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.....	9
CAPO IV - FERETRI.....	10
ART. 22 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.....	10
ART. 23 QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI.....	10
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI.....	11
ART. 24 PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI - MODALITÀ.....	11
ART. 25 REQUISITI DEL CARRI E RIMESSE PER I CARRI.....	11
ART. 26 TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEL FUNERALI.....	12
ART. 27 DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE.....	12
ART. 28 TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE.....	12
ART. 29 AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DAL TRASPORTO.....	12
ART. 30 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.....	12
ART. 31 TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE.....	12
ART. 32 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.....	13
ART. 33 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO FUORI COMUNE.....	14

ART. 34 TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE.....	14
ART. 35 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO	14
ART. 36 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI.....	14
ART. 37 CIMITERI COMUNALI	14
ART. 38 AMMISSIONE NEL CIMITERO	14
ART. 39 VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE.....	15
ART. 40 PERSONALE CIMITERIALE	15
ART. 41 REGISTRO CIMITERIALE	15
ART. 42 CAMERA MORTUARIA	15
ART. 43 SALA PER AUTOPSIE	15
ART. 44 OSSARIO COMUNE.....	16
ART. 45 PLANIMETRIA DEL CIMITERO	16
ART. 46 RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI.....	16
ART. 47 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE.....	16
ART. 48 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE.....	16
ART. 49 ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE.....	16
ART. 50 LARGHEZZA DELLE FOSSE.....	16
ART. 51 FOSSE COMUNI.....	16
CAPO VII - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE -	17
ART. 52 SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 53 PREVISIONI DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 54 TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE.....	17
ART. 55 CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 56 RICHIESTA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE.....	17
ART. 57 RILASCIO DELLA CONCESSIONE	18
ART. 58 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	18
ART. 59 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.....	18
ART. 60 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	18
ART. 61 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	19
ART. 62 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	19
ART. 63 NORME TRANSITORIE	19
ART. 64 LOCULI	20
ART. 65 CRITERI GENERALI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	21
ART. 66 SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA.....	22
ART. 67 COSTRUZIONE DELLE OPERE SULLE TOMBE PRIVATE.....	22
ART. 68 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI	23
ART. 69 TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE	23
ART. 70 REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO.....	23
ART. 71 TUMULAZIONI FUORI DEL CIMITERO	23
CAPO VIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE -	23
ART. 72 ESUMAZIONE ORDINARIA	23

ART. 73 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	23
ART. 74 DIVIETO DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA	24
ART. 75 DEPOSITO DELLA OSSA ESUMATE	24
ART. 76 AVVISI DI SCADENZA	24
ART. 77 ESTUMULAZIONE	24
ART. 78 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.....	24
ART. 79 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITÀ DEI RESTI	24
ART. 80 RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI.....	24
ART. 81 DISPONIBILITÀ DEL MATERIALI.....	25
CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO -	25
ART. 82 ORARIO	25
ART. 83 DIVIETO DI INGRESSO	25
ART. 84 RITI RELIGIOSI.....	25
ART. 85 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	25
ART. 86 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO.....	25
CAPO X - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE -	26
ART. 87 APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONE	26
ART. 88 DEPOSITO CAUZIONALI - RESPONSABILITÀ.....	26
ART. 89 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	26
ART. 90 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE.....	26
ART. 91 ORARIO DI LAVORO.....	27
CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI -.....	27
ART. 92 SANZIONI	27
ART. 93 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	27
ART. 94 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LE TARIFFE.....	27
ART. 95 ENTRATA IN VIGORE	27

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2 Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

Art. 3 Organizzazione del servizio

I servizi cimiteriali sono organizzati dal Custode in collegamento con l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le rispettive competenze.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE. DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 4 Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 5 Adempimento dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici. Effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 6 Denuncia della causa di morte

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro, giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo recedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 7 Registro dei deceduti e causa di morte

Presso l'ufficio demografico è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 8 Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 9 Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopico che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 codice penale e dell'art. 4 codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 10 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 12 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28

settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 13 Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla procura della repubblica.

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI -

Art. 14 Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

Art. 15 Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

Art. 16 Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per periodo prescritto le salme di persone:

- a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17 Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 18 Rincontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando, la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte dell'ufficiale sanitario della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 19 Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità

sanitaria locale sempre ché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dei cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 20 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

Art. 21 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'ari. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'ari. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti solo controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 22 Obbligo del feretro Individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 23 Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche :

A) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2,5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

B) Per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa

C) Per il trasporto all'estero o fuori comune, le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24 Percorso del trasporto – Orari - modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa; quindi si proseguirà a velocità ordinaria, senza corteo, con itinerarie più breve, al cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.

Se il funerale è solamente civile l'autorità comunale stabilisce il post, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salve eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuali osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25 Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo

dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

Art. 26 Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 27 Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasponi di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma

Art. 28 Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere fatto con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 29 Autorizzazione all'incaricato dal trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 30 Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 31 Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta dell'Ufficiale sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltre che di tale

autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere portate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 32 Trasporti all'estero o dall'estero

a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (10 febbraio 1937)

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

b) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.

E' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

c) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI.

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- I. nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- II. certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
- III. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste.
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari

esteri, al prefetto della provincia dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 33 Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune.

Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina E.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 34 Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

Art. 35 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Art. 36 Trasporto ossa umane e resti mortali.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660. saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI - CIMITERO – SEPOLTURE – FOSSE COMUNI

Art. 37 Cimiteri Comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero centrale del Capoluogo.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 38 Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne

- fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto *a/* seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 39 Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta all'Ufficiale sanitario che l'esercita a mezzo del personale del Cimitero.

L'Ufficiale sanitario riferisce al Sindaco sugli inconvenienti riscontrati e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 40 Personale cimiteriale

Il personale di custodia del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 41 Registro cimiteriale

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 42 Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperta da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Art. 43 Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 44 Ossario comune

Il cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata cogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 45 Planimetria del cimitero

Il cimitero comunale ha una planimetria in scala 1:200 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Art. 46 Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 47 Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 48 Cippi indicativi delle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 49 Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 50 Larghezza delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Art. 51 Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per

assicurare la roteazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

CAPO VII - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE -

Art. 52 Sepolture private

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolcri per una o più salme o per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché i campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che i campi siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni a tempo determinato possono avere la durata massima di anni 99 e sono rilasciate dal Responsabile del servizio dell'area tecnica.

Art. 53 Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico ed esposta anche al Cimitero.

Art. 54 Tipologia e durata delle sepolture

Le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture individuali (*loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.*)
- b) sepolture per famiglie e collettività (*cappelle, tombe di famiglia, campi di inumazione, ecc.*)

Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- uso di fosse per l'inumazione, durata di anni 50;
- uso di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo (cripta o tomba) : anni 99;
- uso di aree per costruzione di cappelle gentilizie: anni 50;
- loculi, ossari e nicchie: 50 anni.

Art. 55 Caratteristiche ed uso delle sepolture private

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concesso e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per durata diversa da quella della precedente concessione.

Art. 56 Richiesta della concessione cimiteriale

La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato e del vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.

Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

Art. 57 Rilascio della concessione

Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:

- a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- b) la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- c) il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
- d) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- e) il corrispettivo di concessione.
- f) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Nessuna opera di qualunque specie anche di minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la specifica autorizzazione.

Art. 58 Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario del loculo. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

Art. 59 Rinuncia della concessione

E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.

La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo.

Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia o collettività il rimborso è effettuato sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.

La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 90% del prezzo di concessione.

Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al loculo concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

Art. 60 Revoca e sospensione della concessione

La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, su disposizione del Sindaco.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa se richiesta resta a carico del concessionario.

Il concessionario del loculo oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, fermo restando a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

E' facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo. In tal caso, si applicano per quanto compatibili le norme di cui all'art. 57, commi 6 e ss.

La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo fatti salvi i casi di necessità per i quali si applica quanto disposto al precedente comma 3.

Del provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

Art. 61 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro quattro mesi dalla concessione;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
- g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene traslata nella sepoltura privata cui è destinata;

2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), b) e), f) e g) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni.

3. Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

Art. 62 Estinzione della concessione

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune. La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture di famiglie e collettività può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

Art. 63 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "*concessionario di fatto*":

- a) il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- b) il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
- c) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR

445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente relativi a loculi non occupati, il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

- I. pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- II. dichiarazione del responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- III. stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.

6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

Art. 64 Loculi

1. Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro, di un feretro e di una cassetta di resti o un'urna cineraria, di più cassette e/o urne cinerarie.

2. **La concessione del loculo è rilasciata prioritariamente per persone decedute**, fatti salvi i diritti acquisiti. E' concessa inoltre la facoltà al coniuge superstite o convivente more uxorio, che abbia compiuto il 70° anno di età, di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente a quello del coniuge deceduto, alle condizioni vigenti. Il diritto di concessione ha la durata di anni 60 dalla data del contratto di concessione, con un massimo di 50 anni dalla data della tumulazione (*nel caso di concessione rilasciata al coniuge superstite o convivente more uxorio*). Alla scadenza della concessione il Comune entrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però la facoltà "una tantum" di rinnovare la concessione per un periodo di 10, 20 o 40 anni dietro pagamento di 1/4, 1/2 o 4/4 del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. Qualora alla data del decesso del richiedente, il loculo non venisse usufruito per qualsiasi motivo, lo stesso rientrerà in piena disponibilità del Comune che ne rimborserà agli eredi il corrispettivo a suo tempo pagato, detratto proporzionalmente al periodo di concessione usufruito, e cioè dalla data del contratto alla data della rinuncia, e detratte le spese non recuperabili, fermo restando che per le convenzioni già stipulate permane il regime precedente.

3. La concessione di un loculo potrà essere rilasciata anche per persone viventi. Tale eventualità dovrà essere preceduta da apposito avviso pubblico.
4. La concessione di cui al comma precedente avverrà nella misura del 20% dei loculi disponibili alla data dell'avviso pubblico.
5. La Giunta comunale dovrà approvare il suddetto avviso tenendo conto dei seguenti criteri: età minima a favore di chi si chiede la concessione anni 65; di non avere il soggetto per il quale si chiede la concessione alcun altro posto privato o pubblico in cui depositare i resti mortali; sarà formata una graduatoria partendo dal maggiore d'età a scalare fino ad esaurimento dei loculi da concedere.
6. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.
7. Per tali concessioni il Comune esigerà una tassa fissa annua stabilita dalla Giunta Comunale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi. Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.
8. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.
9. Di consentire la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo, già occupato da un feretro, restando che, alla scadenza del contratto di concessione del feretro, scadrà anche la possibilità di utilizzo dello stesso per le cassette, salva la facoltà una tantum di rinnovo della concessione del loculo.
10. Di consentire la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo o loculo, non occupato da un feretro, stabilendo che vi potranno essere collocate un minimo di n. 3 cassette e/o urne cinerarie, sino ad un massimo determinato dalla capienza del loculo. In questo caso la durata del contratto, relativo alla collocazione delle cassette e/o urne cinerarie, sarà determinata dalla scadenza fissata dal primo contratto di concessione, salva la facoltà una tantum di rinnovo della concessione del loculo.
11. La tariffa per quanto esposto al punto 4, sarà pari a quella stabilita per il loculo concesso, indipendentemente dal numero di cassette o urne collocate;
12. Quanto stabilito ai punti 2 e 4, è consentito sui loculi individuali e quelli inseriti in tombe di famiglia, purché il loculo abbia la necessaria capienza e funzionalità, che saranno verificate insindacabilmente dal Responsabile del Servizio.
13. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.-
14. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura, è tenuto a proprie spese a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".
15. La chiusura può essere fatta con marmo, granito o travertino purché siano di colore beige.
16. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di subconcedere i loculi ad altri, ancorché la persona in favore della quale è stata rilasciata la concessione sia stata tumulata altrove.
17. Per la concessione di un loculo o delle aree si applica l'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 65 Criteri generali e determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per la concessione dei loculi, aree per cappelle gentilizie, sepolcri privati, vengono determinate secondo i seguenti criteri:

- ❖ per i loculi:
tariffa maggiore per i loculi collocati nella seconda fila;
la tariffa viene fissata in misura ridotta relativamente alle concessioni di loculi collocati nella fila superiore e inferiore;
 - ❖ per aree concesse per costruzioni cappelle gentilizie o sepolcri privati la tariffa viene determinata a metro quadrato di area concessa;
- In caso di rinnovo di concessione di aree destinate a cappelle gentilizie o sepolcri privati, la tariffa non deve essere superiore a quella fissata in caso di nuova concessione;

TARIFFE

TIPOLOGIA	POSIZIONE	IMPORTO	
		Residenti	Non Residenti
LOCULI	1° Fila	850,00 cad.	1.000,00 cad
	2° Fila	1.000,00 cad.	1.200,00 cad
	3° Fila (parte sotterranea e sopraelevata)	850,00 cad.	1.000,00 cad
NICCHIE (al posto di Colombai)		500,00 cad.	600,00 cad
CRIPTA o TOME DI FAMIGLIA	Settore "A"	150,00 mq	250,00 mq
	Settore "B"	150,00 mq	250,00 mq
	Settore "E"	150,00 mq	250,00 mq
CAPPELLA GENTILIZIE	Settore "C"	150,00 mq	250,00 mq
	Settore "D"	150,00 mq	250,00 mq
SEPOLCRI O CAMPI DI INUMAZIONE	da assegnare a privati	50,00 cad.	100,00 cad
	di uso pubblico	(DI USO ESCLUSIVO DEL COMUNE)	

Le variazioni delle tariffe saranno deliberate dalla Giunta in conformità ai criteri di cui al comma precedente.

Art. 66 Sepoltura di famiglia o collettiva

Le sepolture per famiglia, o collettività, possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

Art. 67 Costruzione delle opere sulle tombe private

La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico, deposito presso il Genio Civile, collaudo statico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 1 (uno) mese; per ogni mese di ritardo, è applicata la penale del 2 per cento del corrispettivo della concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il Comune, nell'atto di concessione, prescriverà il tipo di tegole da usare per la copertura delle opere nonché il colore esterno delle facciate.

Il Comune metterà a disposizione dei cittadini, in forma totalmente gratuita, n° 4 progetti architettonici standard dei quali potranno avvalersi chiunque ne faccia richiesta. In ogni caso i progetti dovranno essere redatti in conformità alle misure

previste nei disegni architettonici.

Art. 68 Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1954, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

Art. 69 Tumulazioni In cappelle private o gentilizie

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, occorre l'autorizzazione al seppellimento dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.

Art. 70 Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Art. 71 Tumulazioni fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1954, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO VIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE -

Art. 72 Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 73 Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità e-ventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 74 Divieto di esumazione straordinaria

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 75 Deposito della ossa esumate

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellelte o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 76 Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

Art. 77 Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con l'autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che alla scadenza ordinaria risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 78 Esุมazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 79 Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni e sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 80 Recupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti

preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti comunque appartenenti alle tombe.

Art. 81 Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il ricupero di materiali, oggetti, parti decorativi, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO -

Art. 82 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Art. 83 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 84 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 85 Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

Art. 86 Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato :

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
- c) introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
- f) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- i) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- l) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO X - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE -

Art. 87 Apposizione di lapidi - Costruzione

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzione di tombe, sepolcri, monumenti funebri ecc., ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 88 Deposito cauzionali - Responsabilità

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc., il concessionario, ovvero la ditta assuntrice dei lavori, deve effettuare un deposito cauzionale pari al 10% previsto in tariffa per ogni tipo di concessione.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Art. 89 Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve:

- a) recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole;
- b) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione;
- c) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere;
- d) l'impresa, in ogni caso, ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 90 Introduzione e deposito di materiale

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 91 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 92 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con ammenda da un minimo di €50,00 ad un massimo di €250,00.

Si applicano le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 93 Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

Art. 94 Disposizioni transitorie circa le tariffe

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato dal previsto contratto.

Art. 95 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il periodo obbligatorio di pubblicazione all' albo pretorio comunale.-

Allegati:

1. Planimetria del cimitero con identificazione e numerazione loculi nonché delle aree da concedere;
2. N° 4 Progetti architettonici standard di cappelle e sepolcri privati.